



# FONTE

**FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI**  
DA AZIENDE DEL TERZIARIO (COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI)

# INDICE

• <b>La previdenza complementare</b>	3-27	• <b>Le prestazioni:</b>	
• <b>Cosa è Fon.Te.:</b>	28-31	1. Prestazioni prima del pensionamento:	
1. <i>Come funziona</i>	33-35	■ <i>Anticipazioni: casistica e trattamento fiscale</i>	87-92
2. <i>Chi può iscriversi</i>	36-38	2. Il trattamento fiscale dei contributi	93-96
3. <i>Le modalità di adesione</i>	39-42	3. I vantaggi di Fon.Te. rispetto al TFR	97-102
4. <i>La contribuzione</i>	43-53	4. Le agevolazioni per le aziende	103-106
5. <i>La gestione finanziaria</i>	54-73	5. Cessazione dei requisiti di partecipazione:	
6. <i>L'informazione agli iscritti</i>	74-75	■ <i>Trasferimento e riscatto: casistica e trattamento fiscale</i>	107-117
7. <i>I costi di partecipazione</i>	76-85	6. Prestazioni al momento del pensionamento: casistica e trattamento fiscale	118- 126
		• <b>Perché scegliere Fon.Te.</b>	127-129
		• <b>Cessione del quinto dello stipendio</b>	130-135
		• <b>Il Fondo di garanzia</b>	136-145
		• <b>Reclami a Fon.Te. Ed esposti alla Covip</b>	146-147
		• <b>Fon.Te.in cifre</b>	148-152

• \

# **LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

# **C'è bisogno di fondi pensione!**

**I cambiamenti del sistema pensionistico pubblico**

# Art.38 della Costituzione

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria

# PERCHE' E' NECESSARIA LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- **LA LEGGE DINI** (L. 8 agosto 1995, n. 335), in vigore dal gennaio 1996, ha apportato delle modifiche radicali al sistema pensionistico, avendo modificato il metodo di calcolo della pensione pubblica.
- **ANTE RIFORMA 1995** veniva applicato il *metodo retributivo*: l'importo della pensione era calcolato sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di lavoro: fino al 1992 gli ultimi cinque, dal 1993 gli ultimi dieci.
- **POST RIFORMA 1995** viene applicato il *metodo contributivo*: l'importo della pensione è strettamente correlato ai contributi previdenziali versati all'INPS.

*Chi andrà in pensione con le nuove regole dovrà, con urgenza, colmare ciò che la previdenza pubblica non è più in grado di garantire. Da qui deriva l'importanza della previdenza complementare*

## Sintesi

**Il sistema di calcolo contributivo, in vigore dal 1995, tenderà a salvaguardare il sistema dei conti nel suo insieme, ma non risolverà il problema dell'entità delle prestazioni future (assai più modeste di quelle attuali).**

**E' per questo che il legislatore ha deciso di incentivare, sotto varie forme, il risparmio previdenziale..**

## La pensione in rapporto all'ultima retribuzione

Ipotesi lavoratore con 35 anni di anzianità al momento del pensionamento e 63 anni di età (importo lordo)

	2008	2020	2030	2040	2050
<b>Lav.dip.</b>	68,7%	60,1%	55%	52,4%	51,8%

Fonte: Ragioneria Generale dello Stato 2010

# COME FUNZIONA LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- Rispetto alla **previdenza obbligatoria**, quella complementare presenta alcune differenze fondamentali. La prima funziona con il meccanismo **a ripartizione**: in pratica, i contributi dei lavoratori in attività finanziano le pensioni di chi ha già smesso di lavorare.
- **La previdenza complementare**, invece, ha carattere volontario e adotta lo schema a **capitalizzazione**, in cui i contributi versati da ogni iscritto vengono accantonati su un conto previdenziale individuale e rivalutati nel tempo, grazie alla gestione finanziaria, formano un **montante individuale** che alla scadenza andrà ad alimentare la pensione integrativa. Quest'ultima, in pratica, dipende dai contributi versati e dai rendimenti ottenuti dalla gestione stessa.
- Si stima che in un arco di trentacinque- quarant'anni (come quello che generalmente caratterizza la vita lavorativa), un punto percentuale di contribuzione alla previdenza complementare possa determinare, una pensione aggiuntiva compresa fra il 2% e il 2,5% della retribuzione finale.

Versando il 10% della retribuzione stessa, in pratica, ci si può ragionevolmente attendere una pensione integrativa compresa fra il 20% ed il 25% dell'ultimo stipendio. Nel caso dei dipendenti, un versamento di questa entità può essere ottenuta destinando alla previdenza complementare non solo il **TFR** (Trattamento di fine rapporto, pari al 6,91% della retribuzione lorda), ma anche il contributo del lavoratore e quello dell'azienda nella misura prevista dagli accordi e contratti collettivi.

Aderire alla previdenza da giovani, quando si ha davanti un lungo orizzonte temporale, permette, infatti, di ottenere una pensione integrativa d'importo adeguato a compensare quella, più bassa, offerta dal sistema previdenziale obbligatorio. I **Fondi pensione** rappresentano lo strumento principale per soddisfare quest'esigenza. Gli strumenti di previdenza complementare beneficiano di particolari agevolazioni fiscali e sono soggetti a norme severe di stabilità, trasparenza e tutela degli iscritti: a fronte della rinuncia alla disponibilità del TFR, inoltre, sono previste misure compensative a favore delle imprese, in particolare quelle di minori dimensioni.

# I DUE PIANETI A CONFRONTO

## CARATTERISTICHE

## PREVIDENZA OBBLIGATORIA

## PREVIDENZA INTEGRATIVA

METODO DI CALCOLO  
DELLA PENSIONE

**Retributivo:** per i lavoratori con almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995

**Misto:** per i lavoratori con meno 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995

**Contributivo:** per i lavoratori assunti successivamente al 31.12.1995

In base ai contributi o ai premi Versati

SISTEMA

**Ripartizione:** i contributi dei lavoratori in attività vengono utilizzati per pagare le pensioni di chi ha lasciato l'attività

**Capitalizzazione:** i contributi versati dal singolo aderente vengono accantonati in un conto previdenziale individuale e investiti sul mercato finanziario da operatori specializzati

<b><u>TIPO DI ADESIONE</u></b>	<b><u>OBBLIGATORIA</u></b>	<b><u>VOLONTARIA</u></b>
REQUISITI PER L'INCASSO DELLA PENSIONE	<p>Vecchiaia( sistema retributivo): 65 anni gli uomini, 60 le donne con almeno 20 anni di anzianità contributiva.</p> <p>Vecchiaia(sistema contributivo): dai 61 anni, sia per gli uomini che per le donne, con almeno 5 anni di anzianità contributiva</p>	<p>Maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza con almeno 5 anni di partecipazione alla forma di previdenza complementare</p>

# LE PRINCIPALI MODIFICHE AL SISTEMA PENSIONISTICO

## Decreto legislativo 124/1993

- Disciplina della previdenza complementare quale secondo pilastro del sistema di welfare

## LE PRINCIPALI MODIFICHE AL SISTEMA PENSIONISTICO

### Legge 335/1995

- Passaggio graduale al sistema contributivo

Introduzione del sistema contributivo di calcolo della pensione. Con gradualità si passa dal sistema basato sulle retribuzioni degli ultimi anni di lavoro (retributivo) al sistema che considera i contributi versati nell'intero arco della vita lavorativa (contributivo).

Corrispettività fra contributi versati e pensione INPS

- Pensione anzianità

Requisiti più rigorosi

Cumulo pensione superstiti e assegno invalidità e redditi da lavoro

- La pensione ai superstiti e l'assegno di invalidità sono cumulabili con i redditi da lavoro entro determinati limiti

# LE PRINCIPALI MODIFICHE AL SISTEMA PENSIONISTICO

## Legge 449/1997

- Pensione di anzianità

- Età: accelerazione dell'incremento dei requisiti di età (nel 2002 pari a 57 anni)

- Finestre

Differimento di 3 mesi delle finestre per il solo 1998

# LE PRINCIPALI MODIFICHE AL SISTEMA PENSIONISTICO

## Legge 243/2004

### GLI OBIETTIVI

- Elevare l'età media del pensionamento
- Incentivare economicamente chi ritarda l'uscita dal mondo del lavoro (BONUS)
- Facilitare la diffusione della previdenza complementare attraverso il conferimento ai fondi pensione del TFR

# Decreto legislativo 252/2005

## Finalità

- **Anticipare l'entrata in vigore della riforma**
- **Assicurare livelli più elevati di copertura previdenziale.**

## Adesione

- **Libera e volontaria**

## Tipologie fondi pensione

- **Fondi chiusi o di categoria**
- **Fondi aperti ( anche collettivi)**
- **Pip (Piani Individuali Previdenziali)**
- **Fondi preesistenti (adeguamento)**

## **I principi**

**Libertà di adesione**

**Capitalizzazione individuale**

**Contribuzione definita**

**Incentivo fiscale**

**Professionalità**

**Trasparenza**

**Controllo**

**Modularità e flessibilità delle prestazioni**

## I fondi pensione negoziali

- Sono istituiti dalla contrattazione collettiva.
- Sono gli unici a godere del contributo aggiuntivo del datore di lavoro (salvo diversa previsione). Nel caso di Fon.Te. dallo 0.55% all' 1.55% della retribuzione utile al computo del TFR (dipende dal CCNL).
- Non perseguono finalità di lucro e non devono remunerare nessuna rete di collocamento.
- I costi diretti sono più bassi.
- Gli aderenti/lavoratori e le aziende partecipano alla vita del fondo tramite le elezioni dei delegati.

# Governance

## 1) Fondi chiusi

- **Rappresentanti lavoratori e datori di lavoro (Pariteticità)**

## 2) Fondi aperti

- **Organismo di sorveglianza, composto da due membri designati dagli stessi soggetti che gestiscono il Fondo.**
- **Solo in caso di adesioni collettive con iscrizione di almeno 500 lavoratori di unica azienda o gruppo, l'organismo è integrato da un rappresentante del datore di lavoro e da uno dei lavoratori**

# IL RUOLO DEI FONDI PENSIONE DI CATEGORIA

**I fondi pensione nascono, su iniziativa delle parti sociali, per consentire di colmare i nuovi bisogni di previdenza soprattutto per i lavoratori più giovani**

# 1. Fondi pensione di categoria

- **Sono creati dalla contrattazione collettiva ( a tutti i livelli):**
  - **Nazionale**
  - **Territoriale**
  - **Aziendale**
- **Costituiscono parte integrante del contratto collettivo di lavoro applicato in azienda**




## 2. Natura contrattuale

- **Nel Terziario la contrattazione collettiva nazionale:**
  - **Istituisce il Fondo**
  - **Fissa l'entità della contribuzione**
- **Lo Statuto definisce le regole di funzionamento**




# L'organizzazione (1)

- **Struttura associativa con rappresentanza paritetica:**
  - **Assemblea**
  - **Consiglio di Amministrazione**
  - **Collegio dei Sindaci**



# L'organizzazione (2)



# PORTABILITA'

**Dopo 2 anni d'iscrizione l'iscritto può trasferire l'intera posizione individuale maturata ad un'altra forma pensionistica.**

**•Il lavoratore ha diritto a trasferire alla nuova forma complementare:**

**- il TFR**

**- i contributi a carico del datore di lavoro, soltanto nei limiti e secondo le modalità stabilite da CCNL o dagli accordi aziendali**

**•Statuti e regolamenti non possono limitare la portabilità dell'intera posizione individuale**

## **VARIAZIONE SETTORE DI LAVORO**

Il lavoratore, che cambia settore lavorativo, perdendo di conseguenza i requisiti previsti per la partecipazione a Fon.Te., può **trasferire** l'intera posizione maturata al nuovo Fondo di categoria, ovvero ad un'altra forma di previdenza complementare senza rispettare la permanenza minima. E' prevista, inoltre, la possibilità di **mantenere** attiva la posizione in Fon.Te. anche in assenza di contribuzione, rimandando ad un momento successivo la scelta dell'eventuale trasferimento o liquidazione.

# **COSA E' FON.TE**



# FONDO NEGOZIALE

- **FON.TE.** è il Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione individuale per i dipendenti da aziende del commercio, del turismo e dei servizi e dei settori affini.
- **FON.TE.** è stato costituito in forma di associazione riconosciuta in data 9 aprile 1998 a seguito dell'Accordo Collettivo Nazionale del 29 novembre 1996 sottoscritto tra **CONFCOMMERCIO** e **FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL, UILTuCS - UIL**
- Con l'Accordo Collettivo Nazionale del 22 gennaio 1999 sottoscritto tra **FEDERALBERGHI, FIPE, FAITA, FIAVET** e **FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL, UILTuCS - UIL** e successive modificazioni ed integrazioni è stata formalizzata l'adesione a **FON.TE.** anche del settore turismo.
- Con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro **ANASTE** sottoscritto in data 10/11/08 da **ANASTE, FP-CGIL, FISASCAT – CISL, UILTuCS – UIL, UIL FPL** e successive modificazioni ed integrazioni è stata formalizzata l'adesione a **FON.TE** del settore Strutture terza età



# FONDO NEGOZIALE

- **E' il fondo pensione del Terziario (Commercio, Turismo e Servizi)**
- **E' un fondo di natura negoziale, nato cioè da contrattazione collettiva**
- **È la risposta data dalle parti sociali al bisogno di previdenza complementare dei lavoratori dipendenti.**



# FONDO NEGOZIALE

**Fon.Te. rappresenta:**

- 1. Il primo Fondo per potenzialità di crescita.**
- 2. Il secondo fondo pensione per numero di iscritti (oltre 190.000).**
- 3. Il terzo fondo pensione negoziale per massa finanziaria gestita (oltre 1 miliardi di euro).**



# FONDO NEGOZIALE

- **Dal 1 ottobre 2010 è il Fondo di riferimento anche dei lavoratori cui si applica il CCNL studi e attività professionali (sostituisce PREVIPROF confluito in Fon.Te.)**
- **Dal 1 gennaio 2011 è il Fondo di riferimento anche dei lavoratori cui si applica il CCNL relativo ad aziende turistiche, termali, della distribuzione e settori affini (sostituisce MARCO POLO confluito in Fon.Te.)**
- **Dal 1 aprile 2011 è il Fondo di riferimento anche dei lavoratori cui si applica il CCNL Artigiani (ad esclusione dell'edilizia; sostituisce ARTIFOND confluito in Fon.Te.)**

# **COME FUNZIONA FON.TE.**

## **LE FASI DI ATTIVITA'**

# DALLA RACCOLTA ALLE PRESTAZIONI


**Raccolta  
dei contributi**





**Gestione  
del patrimonio del Fondo**



**Erogazione  
prestazioni**



# A CIASCUNO IL SUO CONTO PENSIONISTICO



# **CHI PUO' ISCRIVERSI**

# I DESTINATARI

- **Tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, ai quali si applica il CCNL del terziario, della distribuzione e dei servizi, ovvero il CCNL per i dipendenti da aziende del settore turismo (o altri CCNL).**
- **I lavoratori assunti a tempo determinato ovvero con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell'anno.**
- **I soggetti fiscalmente a carico degli aderenti.**

# I DESTINATARI


- I lavoratori dipendenti ai quali si applica:
  - **CCNL dipendenti terziario, servizi, commercio, distribuzione**
  - **CCNL dipendenti da proprietari di fabbricati**
  - **CCNL dipendenti da aziende ortofrutticole e agrumarie**
  - **CCNL dipendenti da aziende florovivaistiche**
  - **CCNL dipendenti da aziende impianti sportivi**
  - **CCNL dipendenti da Istituto sostentamento clero**
  - **CCNL dipendenti da vigilanza privata**
  - **CCNL dipendenti da imprese di pulizia**
  - **CCNL dipendenti da Strutture private terza età**
  - **CCNL studi professionali**
  - **CCNL dipendenti aziende fiori freschi recisi (ancef)**
  - **CCNL dipendenti aziende turistiche, termali, della distribuzione e settori affini**
  - **CCNL dipendenti aziende turistiche, termali, della distribuzione e settori affini**
  - **CCNL artigiani (ad esclusione dell'edilizia)**

# **LE MODALITA' DI ADESIONE**

**ADESIONE ESPLICITA**

**ADESIONE TACITA**

# ADESIONE ESPLICITA



- **Se il lavoratore decide di aderire a Fon.Te. MEDIANTE IL VERSAMENTO DEL TFR MATURANDO E LA CONTRIBUZIONE deve:**
  1. compilare il modulo di adesione;
  2. decidere l'ammontare dell'aliquota contributiva a proprio carico che non può essere inferiore alla misura minima prevista dagli accordi collettivi (sezione A);
  3. scegliere il comparto di investimento;
  4. far compilare al datore di lavoro la sezione di sua competenza
  5. far pervenire al Fondo il modulo debitamente compilato.

– **IN QUESTO CASO IL LAVORATORE HA DIRITTO AL CONTRIBUTO DEL DATORE DI LAVORO STABILITO DAGLI ACCORDI COLLETTIVI**

# ADESIONE ESPLICITA MEDIANTE IL VERSAMENTO DEL SOLO TFR



- **Se il lavoratore decide di aderire a Fon.Te. MEDIANTE IL VERSAMENTO DEL SOLO TFR deve :**
  1. compilare il modulo di adesione;
  2. compilare la sezione B;
  3. far compilare al datore di lavoro la sezione di sua competenza;
  4. far pervenire al Fondo il modulo debitamente compilato.


**IN QUESTO CASO IL LAVORATORE NON HA DIRITTO  
AL  
CONTRIBUTO DEL DATORE DI LAVORO STABILITO  
DAGLI ACCORDI COLLETTIVI**

# ADESIONE TACITA

- Il lavoratore:
  - **NON SCEGLIE NULLA:** per effetto del silenzio assenso è versato a FON.TE. solo il TFR.
  - Non deve compilare alcun modulo di adesione
  - **NON HA DIRITTO AL CONTRIBUTO DEL DATORE DI LAVORO STABILITO DAGLI ACCORDI COLLETTIVI**

# LA CONTRIBUZIONE

# TRE TIPI DI CONTRIBUTI



# IL CONTRIBUTO DELL'AZIENDA

- **1,55%** della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR per il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (Commercio), CCNL Istituti di sostentamento del clero, studi professionali;
- **0,55%** della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR per il CCNL Turismo, CCNL Impianti sportivi, CCNL Vigilanza privata (stipulato tra ASSVIGILANZA, ASSOVALORE, UNIV e le Organizzazioni sindacali), CCL Soc. Canottieri associazioni Sportive e Ricreative Cremona
- **0,80%** ANCEF
- **1%** della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR per il CCNL ANEIOA, Imprese di pulizie (stipulato tra FNIP/Confcommercio e le Organizzazioni sindacali), VIDEOMEDIA SPA, F.C. Internazionale Milano, Artigiani.
- **1,05%** della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR per il CCNL per Strutture private terza età (stipulato tra ANASTE e le Organizzazioni sindacali), CCNL Proprietari di fabbricati (stipulato tra CONFEDILIZIA e le Organizzazioni sindacali).
- **0,55-1,65%** retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR per il CCNL dipendenti aziende turistiche, termali, della distribuzione e dei settori affini

# IL CONTRIBUTO DELL'AZIENDA

- **Si ha diritto al contributo dell'azienda solo in caso di ADESIONE ESPLICITA a FON.TE. MEDIANTE IL VERSAMENTO DEL TFR MATURANDO E LA CONTRIBUZIONE**
- **Non si ha diritto al contributo dell'azienda in caso di adesione ad una forma pensionistica individuale**



FONDO PENSIONE FON.TE.

# IL CONTRIBUTO MINIMO DEL LAVORATORE



- 0,55% retribuzione TFR CCNL Commercio
- 0,55% retribuzione TFR CCNL Turismo
- 0,55% retribuzione TFR CCNL Distribuzione e servizi
- 0,55% retribuzione TFR CCNL Vigilanza privata
- 0,55% retribuzione TFR CCL Soc.canottieri associaz. sportive e ricreative Cremona
- 0,55% retribuzione TFR CCNL studi professionali
- 0,55% retribuzione TFR CCNL Anaste
- 0,55% retribuzione TFR CCNL Proprietari di fabbricati
- 0,55% retribuzione TFR CCNL Florovivaisti
- 0,55% retribuzione TFR CCNL Impianti sportivi
- 0,55% retribuzione TFR CCNL Sostentamento clero
- 0,55% retribuzione TFR CCNL dipendenti aziende turistiche, Termali, della distribuzione e dei settori affini
- 1% retribuzione TFR CCNL Imprese di pulizie
- 1% retribuzione TFR CCNL Videomedia s.p.a.
- 1% retribuzione TFR CCNL Ortofrutta
- 1% retribuzione TFR CCNL Artigiani



# CONTRIBUTI AGGIUNTIVI

- **Sia il lavoratore aderente che il datore di lavoro possono effettuare versamenti aggiuntivi, periodici o *una tantum***

# IL TFR

**Lavoratori di prima occupazione anteriore  
al 29.04.93:**



**Iscrivendosi a Fon.Te.  
possono scegliere se  
versare il 50% del TFR o  
l'intero TFR  
(100%) maturando**

# IL TFR

**Lavoratori di prima occupazione dopo il  
28.04.93:  
(senza precedente posizione previdenziale  
pubblica)**




**Iscrivendosi a Fon.Te.  
devono versare il 100%  
del TFR maturando**

# IL TFR PREGRESSO

In caso di accordo tra datore di lavoro e lavoratore è possibile conferire il TFR pregresso.



# DECORRENZA DEI CONTRIBUTI



- **I contributi sono dovuti a partire dalla data di adesione.**
- **L'adesione si perfeziona nel momento in cui l'azienda appone sul modulo la data di ricevimento**

# PERIODICITA' DEI VERSAMENTI



**I contributi sono versati con periodicità trimestrale.**

- **16 Aprile per il I° Trimestre (Gen, Feb, Mar)**
- **16 Luglio per il II° Trimestre (Apr, Mag, Giu)**
- **16 Ottobre per il III° Trimestre (Lug, Ago, Set)**
- **16 Gennaio dell'anno successivo per il IV° Trimestre (Ott, Nov, Dic )**

# **LA GESTIONE FINANZIARIA**

# **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FON.TE.**

- Decide la politica di investimento;**
- Seleziona i Gestori del patrimonio;**
- Controlla la gestione finanziaria.**

# PRINCIPI DI GESTIONE

- **Gestione sana e prudente delle risorse**
- **Massimizzazione dei rendimenti netti degli investimenti mantenendo un profilo di rischio basso**
- **Gestione efficiente del portafoglio**
- **Contenimento dei costi di transazione, di gestione e di funzionamento del Fondo**



# L'OBIETTIVO DELLA GESTIONE


- **Gli investimenti sono finalizzati a conseguire una crescita adeguata, stabile e coerente con la natura previdenziale del Fondo.**

# COMPARTI DI INVESTIMENTO

- **COMPARTO BILANCIATO**
- **COMPARTO CRESCITA**
- **COMPARTO DINAMICO**
- **COMPARTO GARANTITO**


# COMPARTO BILANCIATO

- **80% titoli obbligazionari governativi dell'area euro**
- **20% titoli azionari (selezionati con il criterio della "sostenibilità sociale")**
- **Orizzonte temporale: medio (oltre 5anni)**
- **Grado di rischio: medio**




# COMPARTO CRESCITA

- **60% titoli obbligazionari governativi dell'area euro**
- **40% titoli azionari (selezionati con il criterio della "sostenibilità sociale")**
- **Orizzonte temporale: medio/lungo (oltre 10anni)**
- **Grado di rischio: medio-alto**




# COMPARTO DINAMICO

- **40% titoli obbligazionari governativi dell'area euro**
- **60% titoli azionari (selezionati con il criterio della "sostenibilità sociale")**
- **Orizzonte temporale: lungo(oltre 15 anni)**
- **Grado di rischio: alto**



# COMPARTO GARANTITO

- **95% titoli obbligazionari governativi dell'area euro**
- **5% titoli azionari (selezionati con il criterio della "sostenibilità sociale")**
- **Orizzonte temporale: breve (fino a 5 anni)**
- **Grado di rischio: basso**
- **Garanzia della restituzione integrale del capitale a scadenza della convenzione**
- **Garanzia di un rendimento minimo pari all'inflazione europea al verificarsi di determinati eventi:**



## Comparto Bilanciato – Rendimenti annui

<b>anno</b>	<b>Variazione quota</b>	<b>Rendim. TFR</b>	<b>Differenza</b>
<b>2005</b>	<b>+6.30%</b>	<b>+2.63%</b>	<b>+3.67%</b>
<b>2006</b>	<b>+2.53%</b>	<b>+2.44%</b>	<b>+0.09%</b>
<b>2007</b>	<b>+2.20%</b>	<b>+3.10%</b>	<b>-0.90%</b>
<b>2008</b>	<b>-3.50%</b>	<b>+2.70%</b>	<b>-6.20%</b>
<b>2009</b>	<b>+8.47%</b>	<b>+1.98%</b>	<b>+6.49%</b>
<b>2010</b>	<b>+3.86%</b>	<b>+2.61%</b>	<b>+1.25%</b>
<b>Media</b>	<b>+3.31%</b>	<b>+2.58%</b>	<b>+0.73%</b>

## Comparto Garantito – Rendimenti annui

<b>anno</b>	<b>Variazione quota</b>	<b>Rendim. TFR</b>	<b>Differenza</b>
<b>2008</b>	<b>+4.34%</b>	<b>+2.70%</b>	<b>+1.64%</b>
<b>2009</b>	<b>+3.87%</b>	<b>+1.98%</b>	<b>+1.89%</b>
<b>2010</b>	<b>+1.06%</b>	<b>+2.61%</b>	<b>- 1.55%</b>

<b>Media</b>	<b>+3.09%</b>	<b>+2.43%</b>	<b>+0.66%</b>
--------------	---------------	---------------	---------------

## Comparto Crescita – Rendimenti annui

<b>anno</b>	<b>Variazione quota</b>	<b>Rendim. TFR</b>	<b>Differenza</b>
<b>2009</b>	<b>+12.13%</b>	<b>+1.98%</b>	<b>+10.15%</b>
<b>2010</b>	<b>+3.91%</b>	<b>+2.61%</b>	<b>+1.30%</b>

<b>Media</b>	<b>+8.02%</b>	<b>+2.30%</b>	<b>+5.73%</b>
--------------	---------------	---------------	---------------

## Comparto Dinamico – Rendimenti annui

<b>anno</b>	<b>Variazione quota</b>	<b>Rendim. TFR</b>	<b>Differenza</b>
<b>2009</b>	<b>+17.93%</b>	<b>+1.98%</b>	<b>+15.95%</b>
<b>2010</b>	<b>+ 5.43%</b>	<b>+2.61%</b>	<b>+2.82%</b>

<b>Media</b>	<b>+11.68%</b>	<b>+2.30%</b>	<b>+9.39%</b>
--------------	----------------	---------------	---------------



# I GESTORI FINANZIARI

## Per il Comparto Bilanciato:

- Axa I.M. Paris
- Credit Suisse A.M. S.p.A.
- UGF Assicurazioni S.p.A.
- Amundi S.A.



## Per i Comparti Crescita e Dinamico:

- Eurizon Capital S.p.A.

## Per il comparto Garantito


- Eurizon Vita, con delega di gestione ad Eurizon Capital SGR;
- INA ASSITALIA S.p.A. con delega di gestione a Generali Investments Italy S.p.A

# IL CONTROLLO DELLA GESTIONE FINANZIARIA


- **La banca depositaria ogni giorno:**
  - **Controlla che le operazioni di investimento rispettino i vincoli e i limiti previsti da:**
    - Leggi
    - Statuto del Fondo
    - Convenzione fra Fondo e Gestori
- **Verifica costante da parte del consulente incaricato**
- **Verifica “strategica” trimestrale da parte del CdA di FON.TE.**




# RENDIMENTO GARANTITO




# RENDIMENTO BILANCIATO



# RENDIMENTO CRESCITA



# RENDIMENTO DINAMICO



# **L'INFORMAZIONE AGLI ISCRITTI**

- Informazioni di carattere generale sul sito web del Fondo **www.fondofonte.it**
- **Consultazione on line** della propria posizione: mediante l'accesso all'AREA RISERVATA, inserendo il codice fiscale e la password, puoi monitorare la tua posizione visualizzando i versamenti effettuati dall'azienda. A tal proposito ti invitiamo a leggere la «Guida alla lettura della posizione on-line» disponibile alla voce «Posizione» dell'AREA RISERVATA
- **Comunicazione periodica** annuale disponibile, insieme alla «Guida alla lettura della comunicazione periodica» nell'AREA RISERVATA di ciascun iscritto alla voce «Visualizza documenti»
- **Newsletter trimestrale con possibilità di iscrizione alla mailing list**

# **I COSTI DI PARTECIPAZIONE**

**SPESE DI ISCRIZIONE**

**SPESE DI GESTIONE**

# SPESE DI ISCRIZIONE

- **€ 15,50 euro a titolo di iscrizione una tantum di cui:**
  - **€ 11,88 a carico dell'azienda**
  - **€ 3,62 a carico del lavoratore**



**(per le imprese di pulizia € 7,75 a carico del lavoratore, i restanti € 7,75 a carico dell'azienda)**

- **€ 15,50 nell'ipotesi di iscrizione/adesione a Fon.Te. di familiari fiscalmente a carico del lavoratore aderente.**

# SPESE DA SOSTENERE DURANTE LA FASE DI ACCUMULO

- € 22,00 per gli associati che effettuano versamenti nel corso dell'anno, prelevati in occasione del primo versamento di ogni anno ovvero al primo versamento utile di competenza dell'anno;
- € 10,00 per gli associati che non effettuano versamenti nel corso dell'anno a valere sulla posizione individuale;
- € 15,00 per i soggetti fiscalmente a carico del lavoratore iscritto a Fon.Te.; in assenza di versamenti contributivi nell'anno, il costo è pari a 10,00 € a valere sulla posizione individuale.



# SPESE DI GESTIONE

	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Patrimonio (mln di euro)</b>	<b>284.5</b>	<b>583.6</b>	<b>908.1</b>	<b>1.221.07</b>
<b>Spese gestione amministrativa</b>	<b>0.65%</b>	<b>0.43%</b>	<b>0.33%</b>	<b>0.25%</b>
<b>Spese gestione finanziaria</b>	<b>0.09%</b>	<b>0.10%</b>	<b>0.12%</b>	<b>0.13%</b>
<b>Spese di banca depositaria</b>	<b>0.02%</b>	<b>0.02%</b>	<b>0.02%</b>	<b>0.02%</b>
<b>Spese totali</b>	<b>0.76%</b>	<b>0.55%</b>	<b>0.47%</b>	<b>0.45%</b>

# COSTI E SPESE EFFETTIVI

- Il TER (Total Expenses Ratio) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali.

# TER COMPARTO GARANTITO

	2008	2009	2010
<b>Oneri di gestione finanziaria</b>	<b>0,14%</b>	<b>0,17%</b>	<b>0.19%</b>
- di cui per commissioni di gestione finanziaria	0,04%	0,05%	0.05%
- di cui per commissioni di garanzia	0,08%	0,11%	0.12%
- di cui per commissioni di incentivo	0,00%	0,00%	0.00%
- di cui per compensi banca depositaria	0,01%	0,02%	0.02%
<b>Oneri di gestione amministrativa</b>	<b>0,54%</b>	<b>0,42%</b>	<b>0.34%</b>
- di cui per spese generali ed amministrative	0,19%	0,15%	0.12%
- di cui per oneri per servizi amm.vi acquistati da terzi	0,30%	0,24%	0.20%
- di cui per altri oneri amm.vi	0,05%	0,02%	0.03%
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>0,68%</b>	<b>0,59%</b>	<b>0.53%</b>

- AVVERTENZA: la breve durata della gestione nel 2007 (iniziata il 31/07) rende scarsamente significativo il TER riferito a questo esercizio e deve essere tenuta in considerazione per un'eventuale comparazione con il TER degli anni successivi.
- **N.B.:** Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo iscritto.

# TER COMPARTO BILANCIATO

	2008	2009	2010
<b>Oneri di gestione finanziaria</b>	<b>0,12%</b>	<b>0,12%</b>	<b>0.13%</b>
- di cui per commissioni di gestione finanziaria	0,10%	0,10%	0.11%
- di cui per commissioni di incentivo	0,00%	0,00%	0.00%
- di cui per compensi banca depositaria	0,02%	0,02%	0.02%
<b>Oneri di gestione amministrativa</b>	<b>0,38%</b>	<b>0,23%</b>	<b>0.21%</b>
- di cui per spese generali ed amministrative	0,13%	0,08%	0.07%
- di cui per oneri per servizi amm.vi acquistati da terzi	0,21%	0,14%	0.12%
- di cui per altri oneri amm.vi	0,04%	0,01%	0.02%
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>0,50%</b>	<b>0,35%</b>	<b>0.34%</b>

# TER COMPARTO CRESCITA


	2008	2009	2010
<b>Oneri di gestione finanziaria</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,08%</b>	<b>0.12%</b>
- di cui per commissioni di gestione finanziaria	0,04%	0,07%	0.10%
- di cui per commissioni di garanzia	0,00%	0,00%	0.00%
- di cui per commissioni di incentivo	0,00%	0,00%	0.00%
- di cui per compensi banca depositaria	0,01%	0,01%	0.02%
<b>Oneri di gestione amministrativa</b>	<b>0,36%</b>	<b>0,25%</b>	<b>0.26%</b>
- di cui per spese generali ed amministrative	0,13%	0,09%	0.09%
- di cui per oneri per servizi amm.vi acquistati da terzi	0,20%	0,15%	0.15%
- di cui per altri oneri amm.vi	0,03%	0,01%	0.02%
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>0,41%</b>	<b>0,33%</b>	<b>0.38%</b>

•AVVERTENZA: la breve durata della gestione iniziata il 30/06/2008 rende scarsamente significativo il TER

# TER COMPARTO DINAMICO

	2008	2009	2010
<b>Oneri di gestione finanziaria</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,09%</b>	<b>0.14%</b>
- di cui per commissioni di gestione finanziaria	0,06%	0,08%	0.12%
- di cui per commissioni di garanzia	0,00%	0,00%	0.00%
- di cui per commissioni di incentivo	0,00%	0,00%	0.00%
- di cui per compensi banca depositaria	0,01%	0,01%	0.02%
<b>Oneri di gestione amministrativa</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,19%</b>	<b>0.21%</b>
- di cui per spese generali ed amministrative	0,10%	0,07%	0.07%
- di cui per oneri per servizi amm.vi acquistati da terzi	0,16%	0,11%	0.12%
- di cui per altri oneri amm.vi	0,03%	0,01%	0.02%
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>0,36%</b>	<b>0,28%</b>	<b>0.35%</b>

AVVERTENZA: la breve durata della gestione iniziata il 31/07/2008 rende scarsamente significativo il TER



# LE PRESTAZIONI

# **PRESTAZIONI PRIMA DEL PENSIONAMENTO**

# **ANTICIPAZIONI**

## **CASISTICA E TRATTAMENTO FISCALE**

# ANTICIPAZIONI PER

- **Spese sanitarie**
- **Acquisto o ristrutturazione della prima casa**
- **Ulteriori esigenze**

# SPESE SANITARIE

- **A seguito di gravissime situazioni che riguardano l'iscritto, il coniuge o i figli, per interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche**
- **In qualsiasi momento**
- **Importo non superiore al 75%**
- **Tassazione:**
  - **aliquota del 15% ridotta di 0,30% per ogni anno successivo al 15° su contributi dedotti e TFR**



# CASA

- **Acquisto o ristrutturazione prima casa per sé o per i figli:**
- **Dopo 8 anni di iscrizione**
- **Importo non superiore al 75%**
- **Tassazione:**
  - **aliquota del 23% (senza riduzioni) su contributi dedotti e TFR**



# ULTERIORI ESIGENZE

- **Anticipazioni per ulteriori esigenze dell'iscritto:**
- **Dopo 8 anni di iscrizione**
- **Importo non superiore al 30%**
- **Tassazione:**
  - **aliquota del 23% (senza riduzioni) su contributi dedotti e TFR**





**IL TRATTAMENTO  
FISCALE DEI  
CONTRIBUTI**  
**ADERENDO A FON.TE. SI PAGANO  
MENO TASSE**

# IL RISPARMIO FISCALE


**Versamento azienda**

**Versamento  
lavoratore**



**Oneri deducibili dal  
reddito complessivo ai fini  
IRPEF**

**Risparmio fiscale**



**pari all'aliquota marginale  
23%, 27%, 38%, 41%, 43%**

FONDO PENSIONE FON.TE.

# DEDUZIONE MASSIMA

- ***la deducibilità dal reddito fino al valore di 5.164,57 € dei contributi versati (dall'azienda e dall'iscritto).*** Nel calcolo del limite non va considerato il flusso di TFR. Il risparmio fiscale viene riconosciuto al lavoratore direttamente nella sezione paga del Libro unico del Lavoro.
- ***la tassazione con aliquota dell'11% (più bassa di quella applicata sugli investimenti di natura finanziaria pari al 12,50%) dei rendimenti ottenuti dalla gestione del capitale accumulato.*** L'imposta è prelevata direttamente dal patrimonio investito ed i rendimenti sono, quindi, già al netto di tale onere.

# ESEMPI DI RISPARMIO FISCALE

Retribuzione annua	15.000	20.000	25.000
TFR (100%)	1036,50	1382,00	1727,50
Contributo azienda (1,55%)	232,50	310,00	387,50
Contributo lavoratore (0,55%)	82,50	110,00	137,50
Totale versamento	1351,50	1802,00	2252,50
Aliquota marginale	23%	27%	27%
Risparmio fiscale (contributo lavoratore x aliquota marginale)	18,97	29,70	37,12
<b>COSTO EFFETTIVO PER IL LAVORATORE</b>	<b>63,53</b>	<b>80,30</b>	<b>100,38</b>

# **I VANTAGGI DI FON.TE. RISPETTO AL TFR**

# I VANTAGGI FISCALI DI FON.TE.

- **Abbattimento della base imponibile** sui contributi versati sino all'ammontare di € 5.164,57 dei contributi versati su base annua;
- **Fiscalità durante la fase d'accumulo:** 11% anziché 12,50%;
- **Fiscalità sulle Anticipazioni:** senza i vincoli dell'articolo 2120 del Codice Civile;
- **Fiscalità sulle prestazioni:** aliquota del 15% ridotta di 0,30 per ogni anno di iscrizione al Fondo successivo al 15.mo. Dunque, tale aliquota potrà scendere fino al **9%** nel caso in cui l'aderente abbia partecipato per almeno 35 anni.

# I VANTAGGI FISCALI DI FON.TE.

- **Abbattimento della base imponibile** sui contributi versati sino all'ammontare di € 5.164,57 dei contributi versati su base annua;
- **Fiscalità durante la fase d'accumulo:** 11% anziché 12,50%;
- **Fiscalità sulle Anticipazioni:** senza i vincoli dell'articolo 2120 del Codice Civile;
- **Fiscalità sulle prestazioni:** aliquota del 15% ridotta di 0,30 per ogni anno di iscrizione al Fondo successivo al 15.mo. Dunque, tale aliquota potrà scendere fino al **9%** nel caso in cui l'aderente abbia partecipato per almeno 35 anni.

# TFR e Fondo pensione a confronto: le anticipazioni

## TFR

- Anticipazioni
  - Accettazione della richiesta condizionata dai parametri previsti dall'art.2120 del Codice Civile (10% degli aventi titolo e 4% del numero totale dei dipendenti).
  - Dopo 8 anni, anticipazione del 70% per:
    - Spese sanitarie
    - Acquisto prima casa per sé o per i figli
  - Min. 8 anni con la stessa azienda
  - Richiesta una sola volta
  - Capitale di riferimento: Tfr maturato

## FON.TE.

- Anticipazioni
  - Sempre:
    - anticipazione del 75% per spese sanitarie importanti per la famiglia (tassazione 15%-9%)
  - Dopo 8 anni:
    - anticipazione del 75% per acquisto o ristrutturazione prima casa per sé o per i figli (tassazione 23%)
    - anticipazione del 30% per qualunque motivo (tassazione 23%)
  - Richieste multiple
  - Capitale di riferimento: tutto il montante previdenziale
  - Min. 8 anni nel sistema previdenziale

# I VANTAGGI FISCALI DI FON.TE.

- **Contributo datore di lavoro:** da 118 a 333 Euro l'anno, che non si otterrebbe lasciando il TFR in azienda. Tale importo costituisce un incremento che si aggiunge al rendimento della gestione finanziaria;
- **Rivalutazione TFR:** 1,5% + 75% dell'inflazione (Dati ISTAT);

# La redditività netta da costi

- **ISC:** Indicatore sintetico dei costi calcolato su parametri COVIP con percentuale annua onnicomprensiva da dedurre dalla redditività lorda, ipotizzando un contributo annuo di € 2.500,00 e un rendimento annuo del 4%.

<b>ISC%</b> <b>anni</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>35</b>
<b>Fon.Te.(Bilanciato)</b>	0,85	0,47	0,30	0,17
<b>FP Negoziali</b>	1,00	0,50	0,40	0,20
<b>FP Aperti</b>	2,00	1,30	1,20	1,10
<b>PIP</b>	3,60	2,40	1,90	1,50

Fonte: Covip - relazione annuale 2010

# **LE AGEVOLAZIONI PER LE AZIENDE**

**ANCHE ALLE AZIENDE  
FON.TE. CONVIENE**

# Contributo solidarietà 10%

- **Le somme (escluso il TFR) che le aziende versano alla previdenza complementare sono assoggettate al contributo di solidarietà del 10% (anziché il contributo ordinario)**
- **Detto contributo di solidarietà viene parzialmente utilizzato per:**
  - **finanziamento fondo di garanzia TFR c/o INPS contro rischio insolvenza datori lavoro**
  - **finanziamento COVIP**

## Misure compensative per le imprese (1)

- **Dall'1.1.2007 è possibile dedurre dal reddito d'impresa il 4% (elevato al 6% per le imprese con meno di 50 addetti) dell'ammontare annuo del TFR versato a previdenza complementare o al Fondo INPS.**
- **Dall'1.1.2007 è abrogato il contributo di solidarietà pari a 0,20% da versare all'INPS in relazione alle quote TFR versate a previdenza complementare o al Fondo INPS.**
  - **Il contributo è invece confermato per il TFR che resta in azienda.**

# Misure compensative per le imprese

## (2)

- Per compensare le imprese dei maggiori oneri finanziari sostenuti in relazione al TFR versato a previdenza complementare dall'1.1.2008 è stata disposta la riduzione del costo del lavoro, mediante una riduzione sui contributi:

<b>ANNO</b>	<b>RIDUZIONE</b>
<b>2008</b>	<b>0,19%</b>
<b>2009</b>	<b>0,21%</b>
<b>2010</b>	<b>0,23%</b>
<b>2011</b>	<b>0,25%</b>
<b>2012</b>	<b>0,26%</b>
<b>2013</b>	<b>0,27%</b>
<b>2014</b>	<b>0,28%</b>

L'aliquota si applica sull'imponibile contributivo corrispondente al TFR conferito a previdenza complementare o al Fondo INPS. La riduzione opera sulla contribuzione CUAF, maternità e DS.

Se non c'è capienza la riduzione è operata sul complesso dei contributi INPS

# **CESSAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

**TRASFERIMENTO E RISCATTO:  
CASI E TRATTAMENTO FISCALE**

# REGOLE GENERALI

- **Se cessano i requisiti di partecipazione si può richiedere:**
  - **trasferimento verso altra forma pensionistica alla quale si acceda in relazione alla nuova attività**
  - **riscatto parziale**
  - **riscatto totale**
  - **mantenimento della posizione presso il Fondo anche in assenza di contribuzione**

# REGOLE GENERALI


- **Fon.Te. prevede la facoltà di mantenimento della posizione anche in assenza di contribuzione**
- **Se l'associato non sceglie si procede senz'altro al mantenimento della posizione**

# DIVIETO DI RISCATTO



- **La facoltà di riscatto totale per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi non può essere esercitata nel quinquennio precedente alla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari poiché si procede direttamente alla erogazione della prestazione finale secondo le regole sopra descritte**

# RISCATTO




- **50% del capitale maturato:**
  - **Cessazione attività lavorativa con inoccupazione compresa tra 12 e 48 mesi**

(Ai fini dell'accertamento della condizione di inoccupazione, il Fondo può richiedere all'iscritto il certificato del Centro per l'impiego con indicazione della data di iscrizione alle liste di disoccupazione ed attestazione di permanenza del relativo status, unitamente a documento dal quale risulti la data di cessazione del rapporto di lavoro (es. comunicazione di licenziamento da parte dell'azienda). Si ritiene, altresì, ammissibile l'acquisizione, in luogo della certificazione, di una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'iscritto che attesti il mancato svolgimento di attività lavorativa per il periodo di tempo previsto dalla normativa.
  - **Mobilità, CIG ordinaria o straordinaria**

(Il riscatto per Cassa Integrazione Guadagni di cui all'art. 14 comma 2 lett. B del dlgs 252/2005 deve essere consentito nei seguenti casi:

    - in presenza di cessazione dell'attività lavorativa preceduta da Cassa Integrazione Guadagni :
    - laddove, pur non intervenendo la cessazione del rapporto di lavoro, vi sia Cassa Integrazione Guadagni a zero ore della durata di almeno 12 mesi).


# RISCATTO




- **100% del capitale maturato:**
  - **Invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3** a prescindere dal fatto che il soggetto cessi o meno lo svolgimento dell'attività lavorativa.
  - **Cessazione attività lavorativa con inoccupazione superiore a 48 mesi**

# RISCATTO PER CAUSE DIVERSE

- **Cessazione attività lavorativa con disoccupazione inferiore ad 1 anno**
- **Cessazione dell'attività lavorativa (pensionamento) con una permanenza nelle forme pensionistiche complementari per meno di cinque anni**




# DECESSO PRIMA DEL PENSIONAMENTO



- **Tutto il capitale maturato è riscattato a favore del beneficiario/i o, in mancanza di designazione, dall'erede/i.**
- **In mancanza di tali soggetti il capitale resta acquisito al Fondo pensione**

*NOTA BENE: Il Dlgs 252/05 ha modificato la disciplina prevista dal Dlgs 124/93 riconoscendo che il diritto alla posizione previdenziale da riscattare, in caso di premorienza dell'aderente, venga acquistato iure proprio e non iure successionis; pertanto, ha introdotto il criterio della preminenza della volontà dell'aderente anche con riferimento alla misura del concorso tra più aventi diritto.*

# TASSAZIONE IN CASO DI DECESSO PRIMA DEL PENSIONAMENTO



- **A titolo di imposta con aliquota del 15% ridotta di 0,30% per ogni anno successivo al 15° su contributi dedotti e TFR**

# TASSAZIONE DEL RISCATTO PARZIALE E TOTALE

*A decorrere dal 01/01/2007*

- Il riscatto (sia parziale che totale) è tassato con ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15% ridotta di 0,30% per ogni anno successivo al 15° su contributi dedotti e TFR.

# TASSAZIONE DEL RISCATTO PER CAUSE DIVERSE

- Il riscatto per cause diverse è tassato con ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 23% (senza riduzioni) su contributi dedotti e TFR.

# **PRESTAZIONI AL MOMENTO DEL PENSIONAMENTO**

## **CASISTICA E TRATTAMENTO FISCALE**

# Le prestazioni pensionistiche complementari in capitale e rendita:

## ACCESSO ANTICIPATO:

- Ipotesi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo
- Ipotesi di cessazione attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi




## REQUISITI PER LA RENDITA

- Maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti dal regime obbligatorio di appartenenza
- Facoltà dell'iscritto di richiedere l'accesso alla prestazione pensionistica complementare con un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza

## Prestazioni pensionistiche complementari in capitale e rendita



**In forma di capitale: max 50%**




**In forma di rendita mensile: min 50%**

# Prestazioni pensionistiche complementari in capitale e rendita

**100% in capitale**


convertendo il 70% del capitale maturato in rendita → genera una pensione complementare inferiore < 50% assegno sociale Inps che per il 2011 è pari a 5.424,9 € l'anno

**+ 5 anni di iscrizione**



anzianità associativa **MINORE** di 5 anni (riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione)

# Prestazioni pensionistiche complementari in rendita



# Prestazioni pensionistiche complementari in rendita

Tipo	Caratteristiche	Esempio
<b>Rendita vitalizia immediata</b>	Corrisposta finché l'aderente è in vita – rivalutabile- periodica	Pensionato di 60 anni, decesso ad 85 anni, Rendita corrisposta per 25 anni
<b>Rendita reversibile</b>	Corrisposta finché l'aderente è in vita e, in seguito, al beneficiario indicato (reversionario) se superstite- rivalutabile- periodica La rendita si estingue con il decesso di quest'ultimo	Pensionato di 60 anni, coniuge di 55 anni beneficiario della reversibilità, entrambi decedono ad 85 anni: La rendita viene erogata per 30 anni, i primi 25 al pensionato gli ultimi 5 al coniuge
<b>Rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia</b>	Corrisposta, nel periodo di certezza, a prescindere dall'esistenza in vita dell'aderente. In caso di morte del percettore all'interno dell'arco temporale previsto, la rendita continuerà ad essere erogata a favore del/i beneficiario/i designato/i dall'iscritto al momento del pensionamento Al termine di tale periodo la rendita: ⊕ Diventa vitalizia se il pensionato è ancora in vita; ⊕ Si estingue se il pensionato è, nel frattempo, deceduto.	Rendita certa per 10 anni, pensionato di 60 anni caso a) decesso a 65 anni: rendita pagata per 10 anni, * 5 al pensionato, * 5 ai beneficiari designati/eredi caso b) decesso a 85 anni rendita pagata per 25 anni al pens

# Prestazioni pensionistiche complementari in rendita

Tipo	Caratteristiche	Esempio
<p><b>Rendita con restituzione del montante</b></p> <p><b>Residuo</b></p> <p><b>CONTROASSICURATA</b></p>	<p>Corrisposta all'aderente finché è in vita . Al momento del suo decesso viene versato ai beneficiari designati/eredi il capitale residuo. Esso è pari alla differenza tra l'importo maturato trasformato in rendita e la somma delle rate di rendita erogate alla data del decesso.</p> <p>La differenza può essere trasformata in versamenti ricorrenti rivalutabili(maggiorenni 5-10anni/minorenni minimo 5 anni, massimo sino al 26° anno di età)</p> <p>N.B. Come per le altre forma di rendita, le rate continuano ad essere corrisposte anche oltre l'ammontare del capitale trasformato in rendita, purché l'aderente sia in vita. In tal caso al suo decesso non vi sarà alcun capitale residuo.</p>	<p>Capitale trasformato in rendita:</p> <p>€ 100.000</p> <p>CASO A) Rate di rendita totali erogate al decesso: € 50.000</p> <p>Capitale residuo: € 50.000</p> <p>CASO B) Rate di rendita totali erogate al decesso: € 110.000</p> <p>Capitale residuo: 0</p>
<p><b>Rendita long term care (LTC)</b></p>	<p>Corrisposta all'aderente finché è in vita, prevede il raddoppio dell'importo erogato in caso di perdita dell'autosufficienza=incapacità di svolgere autonomamente almeno 4 delle 6 attività elementari della vita quotidiana: muoversi,lavarsi,vestirsi e svestirsi, nutrirsi, usare i servizi igienici, mantenere la continenza. FONDO PENSIONE FON.TE.</p>	<p>Pensionato di 60 anni,</p> <p>CASO A) perdita dell'autosufficienza a 80 anni, decesso ad 85 anni: rendita erogata per 25 anni, gli ultimi 5 con importo raddoppiato</p> <p>CASO B) nessuna perdita di autosufficienza, decesso ad 85 anni: rendita erogata per 25 anni senza maggiorazione</p>

# COME VIENE CORRISPOSTA LA RENDITA?

## Rata posticipata corrispondente alla rateazione prescelta



**NO Costi amministrativi-Solo Costi finanziari/No caricamento frontale-Spese di erogazione 0.70% premio unico prelevato annualmente sulle rate erogate**

**RENDIMENTO TASSO TECNICO=RIVALUTAZIONE GARANTITA 2,5% (parte fissa)+RENDIMENTO NETTO ANNUO della GIS (parte variabile)**



**Ipotizzando una rendita lorda annua della GIS pari al 5%, il rendimento sarà pari al 2,5% (tasso tecnico)+ 1,80%**



# CAPITALE E RENDITA

- **Modalità di tassazione:**
  - **Ritenuta a titolo di imposta**
- **Aliquota di tassazione:**
  - **15% ridotta di 0,30% per ogni anno successivo al 15°**
    - **Dal 36° anno in poi aliquota = 9%**
- **Base imponibile:**
  - **contributi dedotti e TFR**



**PERCHE' SCEGLIERE FON.TE.**

# PERCHE'....

- **Ottingo il contributo del datore di lavoro**
- **Pago meno tasse sui versamenti**
- **Pago meno tasse sul TFR**
- **Pago meno tasse sulle prestazioni**
- **Posso ottenere anticipazioni**
- **Posso riscattare il capitale in caso di cambio lavoro**
- **Conto di investire il mio TFR in maniera più remunerativa**

# PERCHE'.....

- **Soddisfo al meglio il mio bisogno di previdenza**
- **Esercito un diritto contrattuale**
- **Ho maggiori garanzie: insieme e con l'ausilio delle parti sociali tutelo meglio il mio risparmio previdenziale e le mie aspettative**

# CESSIONE DEL 5° DELLO STIPENDIO



# Cos'è la cessione del 5° dello stipendio

- Sono coinvolti 3 soggetti:
  - Il finanziatore: è il creditore (normalmente una finanziaria)
    - Il lavoratore: è debitore verso la finanziaria, ma è creditore verso il datore di lavoro.
  - Il datore di lavoro: è debitore verso il lavoratore. Dopo la notifica del contratto è debitore del finanziatore.
- Rapporto di lavoro subordinato:
  - Il datore di lavoro deve la retribuzione al lavoratore
    - Contratto di finanziamento:
      - Il lavoratore contrae un debito verso una finanziaria e deve restituire l'importo a rate.
- Cessione del 5° dello stipendio:
  - Per restituire le rate, il lavoratore cede alla finanziaria 1/5 del suo stipendio
- Il contratto viene notificato al datore di lavoro. Da questo momento il datore di lavoro paga 4/5 dello stipendio al lavoratore e 1/5 direttamente alla finanziaria.

# Cessione del 5° dello stipendio e fondi pensione

- **Normalmente i contratti di finanziamento, in caso di cessazione dell'attività lavorativa, prevedono l'ESTENSIONE DELLA CESSIONE al TFR e alle somme ricevute da enti pensionistici anche privati.**
- Se ho un contratto di finanziamento con cessione del 5° dello stipendio posso iscrivermi a un fondo pensione versando il TFR maturando?
  - Sì
- Si applica comunque la tacita devoluzione?
  - Sì
- Se non aderisco e lavoro per un datore di lavoro con almeno 5 addetti, il TFR va ugualmente a finire nel fondo di Tesoreria?
  - Sì

## Cessione del 5° dello stipendio e fondi pensione

- *Cosa succede se cesso l'attività lavorativa e sono iscritto a un fondo pensione?*

**La finanziaria otterrà il pagamento dal fondo pensione fino all'ammontare del debito residuo:**

- Ricevendo, nei limiti di 1/5, le somme erogate per prestazioni pensionistiche.
- Ricevendo le somme erogate per riscatti.

# Cessione del 5° dello stipendio e anticipazione

## Cosa succede se chiedo un'anticipazione?

- Per spese mediche: le somme sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le pensioni pubbliche (4/5 all'iscritto e 1/5 alla finanziaria).
- Per acquisto e ristrutturazione prima casa e ulteriori esigenze: le somme sono assoggettate a vincoli integrali di cedibilità sequestrabilità e pignorabilità

## Cessione del 5° : linee guida

Dal 15-09-2010 Fon.Te. aderisce alle linee guida in tema di cessione del quinto, che hanno lo scopo di agevolare lo scambio di comunicazioni e la gestione delle pratiche tra i Fondi e le Società finanziarie.

# **IL FONDO DI GARANZIA**

**DA BENEFIT A NECESSITA'**



# IL FONDO DI GARANZIA

**L'art. 5 del d.lgs. 80/92 ha previsto l'istituzione presso l'INPS di un apposito Fondo di garanzia contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte del datore di lavoro insolvente, dei contributi alle forme di previdenza complementare**


# CIRCOLARE INPS N. 23

**La circolare INPS n.23 del 22 Febbraio 2008 ha precisato che sono garantiti dal Fondo di Garanzia:**

- **Il contributo del datore di lavoro;**
- **Il contributo del lavoratore che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato;**
- **La quota di TFR conferita al Fondo che il datore di lavoro abbia trattenuto e versato.**

# Fondo di Garanzia

FdG → contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, dei contributi (vecchiaia e superstiti) alle FPC



Il FDG non opera nei casi di: anzianità, invalidità, inabilità, assistenza sanitaria

# Soggetti assicurati/1

1. Lavoratori subordinati che, *al momento della presentazione della domanda*, risultino iscritti ad una FPC iscritta nell'Albo Covip
2. Premorienza lavoratore →  
soggetti titolari di pensione indiretta AGO

# Soggetti assicurati/2

- 3) Decesso titolare prestazione pensionistica complementare → soggetti titolari di pensione di reversibilità, a condizione che lo schema di adesione al fondo preveda, in caso di morte del beneficiario, la restituzione del montante residuo o l'erogazione di una rendita ai superstiti e che tali soggetti siano gli effettivi beneficiari di tali prestazioni

**N.B. le FPC non possono in nessun caso richiedere direttamente al FDG l'integrazione dei contributi**

# Le Prestazioni

Garanzia:

- a) Contributo lavoratore (trattenuto e non versato)
- b) Contributo datore di lavoro
- c) TFR (trattenuto e non versato)

**A + B + C → rivalutati utilizzando per ciascun anno l'indice di rivalutazione del TFR; il FDG non assicura gli interessi di mora e altri eventuali oneri accessori**

**E' esclusa l'erogazione direttamente al lavoratore delle prestazioni erogate dal FdG**

# Dichiarazioni Presupposti

- **Fallimento**
- **Concordato preventivo** (limitatamente ai crediti sorti prima del decreto di apertura della procedura)
- **Liquidazione coatta amministrativa (LCA)**
- **Amministrazione straordinaria**
- **Datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale → il FdG potrà intervenire previo esperimento di procedura esecutiva individuale ad esito della quale il credito del lavoratore sia rimasto, in tutto o in parte, insoddisfatto**

# Presupposti per l'intervento del FdG (datore di lavoro ASSOGGETTATO a procedura concorsuale)

- **Iscrizione FPC al momento della presentazione domanda** (anche se diversa da quella in cui si è verificata l'omissione contributiva, nel caso in cui il lavoratore abbia ottenuto il trasferimento della propria posizione)
- **Cessazione rapporto di lavoro** → domanda presentata dopo cessazione rapporto di lavoro con datore di lavoro insolvente → prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.) decorrente dalla data di cessazione rapporto di lavoro
- **Insolvenza datore di lavoro accertata mediante apertura di una delle procedure concorsuali presupposto, anche se aperta in un altro Stato membro UE**
- **Accertamento esistenza specifico credito relativo alle omissioni contributive, anche parziale, per le quali si chiede l'intervento del FdG** → in via generale per fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria. L'accertamento del credito avverrà con ammissione dello stesso nello stato passivo della procedura

## Presupposti per l'intervento del FdG (datore di lavoro NON ASSOGGETTATO a procedura concorsuale)


- **Iscrizione FPC al momento della presentazione domanda**  
(anche se diversa da quella in cui si è verificata l'omissione contributiva, nel caso in cui il lavoratore abbia ottenuto il trasferimento della propria posizione)
- **Cessazione rapporto di lavoro** → domanda presentata dopo cessazione rapporto di lavoro con datore di lavoro insolvente → prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.) decorrente dalla data di cessazione rapporto di lavoro
- **Inapplicabilità al datore di lavoro delle proc. conc.**  
**Presupposto**
- **Accertamento giudiziale mancato versamento dei contributi alla previdenza complementare e insufficienza garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata , esistenza del credito per TFR rimasto insoluto.**

# ***RECLAMI A FON.TE. E ESPOSTI ALLA COVIP***


***Con le Istruzioni del 4 Novembre 2010 la COVIP ha ulteriormente rafforzato, a far data 1 aprile 2011, gli obblighi di trasparenza dei Fondi Pensione nei confronti degli Iscritti.***

**FON.TE. IN CIFRE**  
*Dati al 30 Giugno 2011*

# NUMERO E PERCENTUALE ADERENTI PER TIPO DI ADESIONE




# NUMERO E PERCENTUALE ADERENTI PER AREA GEOGRAFICA




# NUMERO E PERCENTUALE ADERENTI PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO

TOTALE ADERENTI: 192.107



- Dipendenti da aziende del settore artigiano (4.661; 2,43%)
- Aziende esercenti il commercio all'ingrosso di fiori freschi, verde e piante (178; 0%)
- Dipendenti da aziende del settore turismo (24.808; 13%)
- Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi (145.449; 76%)
- Dipendenti degli Istituti per il Sostentamento del Clero (87; 0%)
- Dipendenti degli impianti sportivi (141; 0%)
- Dipendenti delle aziende ortofrutticole e agrumarie (143; 0%)
- Dipendenti di farmacie private (39; 0%)
- Dipendenti di proprietari di fabbricati (146; 0%)
- Dipendenti di studi e attività professionali ( 930; 0,5%)
- Imprese di Pulizia (1.339; 1%)
- Vigilanza privata (4.615; 2,4%)
- Dipendenti da aziende del turismo e termali(1.030; 0,5%)
- ALTRI CONTRATTI ( 8.541; 4,4%)

# NUMERO E PERCENTUALE AZIENDE PER AREA GEOGRAFICA



# Avvertenze

Fondo Fon.Te. è l'abbreviazione di FON.TE - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO (COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI), Albo Covip n. 123:

- I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
- Questa pubblicazione è stata realizzata con lo scopo esclusivo di fornire un supporto alla persona che la presenterà e spiegherà: non modifica, sostituisce o interpreta gli atti e i documenti ufficiali del Fondo Fon.Te. (consultabili e scaricabili su [www.fondofonte.it](http://www.fondofonte.it)).

## **Fondo Pensione Fon.Te.**

**Sede Legale: P.zza G.G. Belli, 2 - 00153 - Roma**

**Sede Operativa: via C. Colombo, 137 - 00147 - Roma (indirizzo corrispondenza)**

**Tel. 06.58303558 (lun-ven 09:00-13:15)**

**Tel. 199.28.08.08 (lun-ven 08:30-18:00) *call center***

**Fax 06 5809074**

**Email: [callcenter@fondofonte.it](mailto:callcenter@fondofonte.it)**

**sito internet: [www.fondofonte.it](http://www.fondofonte.it)**